PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

ANNUALITA' 2015-2017

Sommario:

- 1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
- 2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
- 3. DESTINAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI DISPONIBILI: INDIVIDUAZIONE DI QUOTE, FINALITA' E DESTINATARI
- 4. RIPARTO RISORSE SPECIFICHE PER LE UNIONI MONTANE
- 5. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ANNUALE RAPPORTATA ALLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI, DEMOGRAFICHE E DEL NUMERO DEI COMUNI DELLE UNIONI
- 6. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA COMMISURATA ALLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE NONCHE' AD ALCUNE SPECIFICITA' TERRITORIALI
- 7. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DESTINATA A PREMIARE L'EFFETTIVITA' ECONOMICA E DAL 2016 L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALLE UNIONI
- 8. RIPARTO DEI CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI
- 9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, ISTRUTTORIA, CONTROLLI E RENDICONTAZIONE

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

- 1.Possono accedere ai contributi, ai sensi degli artt. 22
 e seguenti della l.r. 21/2012 e dell'art. 31 co. 2
 della l.r. 9/2013:
 - le Unioni di comuni;
 - il Nuovo Circondario imolese, ricompreso tra le Unioni di comuni montani (art. 24 co. 1 l.r. 21/2012).
- 2. Per l'accesso ai contributi per il 2015 la domanda delle Unioni dovrà pervenire alla Regione entro il 15 settembre 2015 nelle modalità di seguito indicate.

3. Per il 2016 e il 2017 la domanda dovrà essere inviata entro il 30 aprile, come specificato di seguito al §.9.

2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

- 1. Presupposto per l'accesso ai contributi è la conformità dell'Unione alla disciplina dettata dalla l.r. n. 21/2012 e ss.mm., il possesso dei requisiti previsti ai commi successivi e, con riguardo all'annualità 2016 e alla quota di risorse di cui al §7, la partecipazione dell'Unione alla fase di sperimentazione dell'applicazione di indicatori, prevista al §7 comma 3ter.
- 2. Fatto salvo quanto previsto al §.9 comma 1 per la concessione dell'eventuale acconto del contributo, ulteriore presupposto per l'accesso ai contributi è il conferimento all'Unione da parte di tutti i comuni aderenti di almeno tre delle funzioni di cui all'art. 7 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm. oltre al conferimento della gestione servizi informatici dei tecnologie dell'informazione. Tale conferimento deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda e deve essere integrale ai sensi dell'art. 14 co. 29 del D.L. 78/2010 e dell'art. 24 co. 4 della l.r. 21/2012; entro tale termine deve altresì essere avviata la relativa gestione associata.

2bis. Limitatamente all'annualità 2016, sono finanziate in via straordinaria ma con il punteggio ridotto a 5, 3 e 2 punti, le gestioni associate delle funzioni di cui alle tabelle A e B del §6 aventi, rispettivamente, punteggio 7, 5 e 3, anche qualora non vi partecipi fino a un terzo (arrotondato per difetto) dei comuni dell'Unione, a condizione che l'Unione sia composta da almeno 8 comuni e che tale gestione non costituisca una delle 4 essenziali per l'accesso ai contributi, di cui al comma precedente.

2ter.In caso di allargamento dell'Unione ad ulteriori comuni, avvenuto a partire dal 2015, sono finanziabili per intero anche le gestioni associate svolte dai soli comuni precedentemente aderenti, purché ulteriori rispetto alle 4 funzioni essenziali per l'accesso ai contributi di cui al comma 2.

Il conferimento delle funzioni deve essere accompagnato dal trasferimento all'Unione del personale comunale addetto alle funzioni conferite, ai sensi dell'art. 24 co.

- 5 della l.r. 21/2012; al trasferimento del personale comunale è equiparato il trasferimento del personale delle soppresse Comunità montane alle Unioni che ne derivate e, nel caso di comuni con meno di 5.000 abitanti, il comando a tempo parziale del personale, qualora addetto anche a funzioni non conferite all'Unione (così come espressamente previsto dall'art. 8 comma della 1.r.13/2015). Limitatamente all'anno 2015 le procedure per il trasferimento del personale possono essere completate in corso d'anno e comunque non oltre il 15 ottobre (data di chiusura dell'istruttoria), a condizione che l'Unione produca unitamente alla domanda di contributo, ossia entro il 15 settembre, idonei atti preliminari e strumentali a tale trasferimento.
- 3. Al fine di attestare i requisiti previsti ai precedenti commi, le Unioni devono presentare la documentazione richiesta nella modulistica pubblicata nel sito web Unioni di Comuni contestualmente all'adozione della delibera di Giunta regionale che approva il presente programma, unitamente all'ulteriore eventuale documentazione necessaria per il calcolo contributo. Per gli anni 2016 e 2017 dovrà essere utilizzata la modulistica pubblicata entro il 31 marzo.
- 4. L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino reggiano, che cesserà dalla data di avvio del Comune di Ventasso, istituito, con legge regionale n. 8 del 9 luglio 2015, mediante la fusione dei 4 Comuni precedentemente aderenti a tale Unione, in via transitoria continua ad accedere, nell'anno 2015, ai contributi regionali a sostegno delle gestioni associate in deroga ai criteri generali in virtù del richiamo, effettuato dal comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2012 a quanto già previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 10 del 2008. In particolare ai fini dell'accesso non è richiesto il requisito minimo del conferimento delle funzioni di cui all'art. 7 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm. e della gestione dei servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione.
- 3. DESTINAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI DISPONIBILI: INDIVIDUAZIONE DI QUOTE, FINALITA' E DESTINATARI.
- 1. Le risorse regionali disponibili sul cap. 03205 del bilancio per l'esercizio 2015, pari ad € 8.500.000,00, ripartite tra le Unioni aventi i requisiti di accesso, sono così suddivise:

- a) una quota pari a € 3.500.000,00 è riservata alle Unioni montane;
- b) una quota di € 1.000.000,00 è ripartita tra le Unioni in base alle caratteristiche demografiche, territoriali ed al numero di comuni aderenti;
- c) una quota di € 3.200.000,00 è ripartita tra le Unioni in base a loro caratteristiche estrinseche, per le quali si corrispondono quote fisse di contributo, e in base alla consistenza e rilevanza delle funzioni conferite all'Unione nonché ad alcune specificità territoriali;
- d) una quota pari a € 800.000,00 è destinata a premiare l'effettività economica delle gestioni delle Unioni.
- 2. A fronte dello stanziamento di € 8.000.000,00, sul cap. 03205 del bilancio pluriennale per l'annualità 2016 le quote sono così ripartite:
 - le risorse di cui alla lettera a) sono ridotte a € 3.000.000,00;
 - le risorse di cui alla lettera b)sono ridotte a € 700.000,00;
 - le risorse di cui alla lettera c) sono incrementate a € 3.300.000,00;
 - le risorse di cui alla lettera d) sono incrementate a € 1.000.000,00.
- 3. A fronte dello stanziamento di € 8.000.000,00, sul cap. 03205 del bilancio pluriennale per l'annualità 2017 le quote sono così ripartite:
 - le risorse di cui alla lettera a) sono invariate a € 3.000.000,00;
 - le risorse di cui alla lettera b) sono invariate a € 700.000,00;
 - le risorse di cui alla lettera c) sono ridotte a € 3.100.000,00;
 - le risorse di cui alla lettera d) sono incrementate a € 1.200.000,00.

4. RIPARTO RISORSE SPECIFICHE PER LE UNIONI MONTANE

- La quota di risorse, pari ad € 3.500.000,00, riservata 1. alle Unioni montane è concessa alle stesse proporzione ai contributi erogati nel 2013 montane, considerando il Unioni/Comunità personale nelle stesse confluito originariamente adibito prioritariamente allo svolgimento delle delegate dalla Regione; l'entità è stabilita applicando i criteri di cui al §.3 commi 1 e 2 della DGR n. 543/2014, a norma dei quali:
 - a) In applicazione dell'art. 32 co. 7 della 1.r. 9/2013, secondo la Giunta assicura, cui con appositi stanziamenti, alle unioni montane di cui alla l.r. 21/2012 quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni nell'ambito del PRT, la quota di risorse di cui al presente paragrafo è ripartita tra le unioni montane alle cui dipendenze è confluito il personale, o la maggior parte del personale, delle preesistenti Comunità montane a cui le Unioni sono subentrate, oppure già destinatarie di contributi per spese di funzionamento o per il riordino delle comunità montane.
 - b) La corresponsione dei suddetti contributi terrà conto degli accordi tra gli enti subentrati alle comunità montane soppresse sanciti nei patti successori approvati con decreti del presidente della Giunta regionale.
 - risorse di cui al presente c) Le paragrafo ripartite, salvo quanto previsto alla lettera b, tra le Unioni montane in proporzione ai contributi per spese di funzionamento e ai contributi straordinari per il riordino delle comunità montane complessivamente percepiti nel 2013 (ed erogate rispettivamente con determinazioni n. 7538/2013 e 10635/2013 e determina n. 8454/2013) dalla stessa Unione dalla corrispondente Comunità montana estinta, tenendo conto tuttavia anche degli ulteriori criteri sub lettere d), e), f) e g);
 - d) Nel caso di Unione derivante dall'accorpamento di un'Unione montana con una Comunità montana la quota di contributo va calcolata tenendo conto della somma dei contributi percepiti nel 2013 da entrambe le forme associative;

- e) Nel caso in cui l'Unione derivata dalla trasformazione di una precedente Comunità montana comprenda, ai sensi dell'art. 32 comma 2 l.r. 9/2013, una parte soltanto dei suoi Comuni la somma spettante è rapportata all'intera cifra percepita dalla Comunità montana nel 2013, a prescindere dal numero dei Comuni;
- f) Nel caso in cui le Unioni subentrate ad una Comunità montana ai sensi dell'art. 9 l.r. 21/2012 siano più d'una, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, potranno accedere le Unioni alle cui dipendenze è confluito il personale o la maggior parte del personale dipendente dalle preesistenti Comunità montane tenendo altresì conto degli accordi contenuti nei patti successori approvati con decreti del presidente della Giunta regionale.
- 2. Con riguardo alle due nuove Unioni dell'Alta Valnure e dell'Alta Val d'Arda, che accedono ai contributi di cui al comma 1 per la prima volta nel corso del 2015, tenendo conto di quanto stabilito nei patti successori connessi alla soppressione dell'ex Comunità montana delle Valli del Nure e dell'Arda con riguardo al riparto del personale di tale comunità montana tra le due Unioni che ne sono scaturite, il contributo è assegnato nella percentuale del 60% all'Unione Valnure e nella percentuale del 40% all'Unione dell'Alta Val d'Arda.
- 3. Le risorse di cui al presente paragrafo sono ridotte a € 3.000.000,00 per le annualità 2016 e 2017.
- 4. Anche per gli anni successivi al 2015 il riparto delle risorse riservate alle sole Unioni montane è disposto con i medesimi criteri e parametri di cui sopra.
- 5. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ANNUALE RAPPORTATA ALLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI, DEMOGRAFICHE E DEL NUMERO DEI COMUNI DELLE UNIONI.
- 1. La quota delle risorse disponibili per il 2015, 2016 e 2017, sul cap. 03205, pari rispettivamente a € 1.000.000,00 per il 2015 e a € 700.000,00 per i due anni successivi è ripartita tra tutte le Unioni aventi i requisiti per l'accesso di cui ai §§.1 e 2, in base all'estensione territoriale, al numero dei comuni e alla popolazione residente complessiva dell'Unione.

- 2. Il riparto di tale quota di contributo tra le Unioni è effettuato in proporzione alla media dei tre seguenti valori percentuali di ciascuna Unione rispetto al complesso delle Unioni che hanno accesso ai contributi:
 - a) Percentuale della popolazione residente di ciascuna Unione sul totale della popolazione residente di tutte le Unioni;
 - b) Percentuale del territorio di ciascuna Unione sul totale del territorio di tutte le Unioni;
 - c) Percentuale del numero dei comuni dell'Unione sul totale del numero dei comuni di tutte le Unioni.
- 3. I dati da prendere a riferimento ai fini del riparto della suddetta quota di contributo sono quelli posseduti, ogni anno, dalle Unioni alla data di presentazione della domanda di contributo; i dati demografici e territoriali sono gli ultimi dati resi disponibili dal servizio statistico regionale.
- 6. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA COMMISURATA ALLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE NONCHE' AD ALCUNE SPECIFICITA' TERRITORIALI.
- La quota di risorse disponibili sul cap. 03205, pari a € 1. 3.200.000,00 per il 2015, a € 3.300.000,00 per il 2016 e a € 3.100.000,00 per il 2017, viene erogata sia per valorizzare alcune specificità territoriali dell'Unione, particolarmente meritevoli a norma di legge, sia per premiare la consistenza e la rilevanza delle gestioni conferite dai Comuni all'Unione. associate L'assegnazione di questa quota avviene dapprima individuando eventuali contributi di entità spettanti a norma dei commi 2 e 6 del presente paragrafo ad alcune Unioni e successivamente ripartendo ciò che residua (detratti i contributi fissi) tra tutte le Unioni in base ai criteri dettati ai commi 3 e sequenti.
- 2. In presenza delle condizioni disciplinate di seguito, a ciascuna Unione vengono assegnati, a valere sulla quota del presente paragrafo, i contributi fissi di seguito specificati:
 - a) Nel caso in cui le Unioni si siano allargate, dopo la data di presentazione della domanda di contributo per l'annualità 2014 ad ulteriori Comuni diventando coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, tali

Unioni hanno diritto per l'annualità 2015 ad un contributo fisso una tantum, in attuazione dell'art. 25 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm., pari a € 25.000,00 per un comune che aderisce e a € 50.000,00 per una pluralità di comuni che aderiscono, a condizione che tutti i comuni abbiano deliberato l'allargamento nonché il conferimento delle funzioni minime e delle relative risorse finanziarie e umane entro il termine di presentazione della domanda 2015 completa di documentazione.

- b) Uguale contributo una tantum potrà essere riconosciuto anche negli anni 2016 e 2017, a favore di allargamenti di Unioni che avvengano successivamente al 15/9/2015.
- c) Alle unioni coincidenti con il loro ambito ottimale, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), viene riconosciuta una quota fissa di contributo, ai sensi dell'art. 25 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm., nella misura indicata nella tabella di cui sotto:

Numero comuni dell'Unione	Importo spettante
Fino a 8 comuni	10.000,00 euro
Superiore a 8 comuni	20.000,00 euro

- d) Un contributo pari a € 15.000,00 è attribuito alle unioni che si allargano ad uno o più ulteriori comuni, senza peraltro raggiungere la coincidenza col proprio ambito ottimale.
- e) Per le nuove Unioni costituite dopo il 26 maggio 2014 (termine di presentazione delle domande per il 2014), e per le Unioni, ancorché costituite nel 2014, che non abbiano avuto accesso ai contributi per tale annualità, oltre al contributo rapportato alle funzioni associate, è concesso un contributo fisso di € 25.000,00 a titolo di incentivo all'avvio, a condizione che l'Unione coincida con il suo ambito territoriale ottimale.

2bis. Alle Unioni che hanno percepito nel 2014 il contributo una tantum di cui al § 4 comma 3 del PRT 2014 (D.G.R. 543/2014), per il fatto che hanno realizzato nel 2014 processi di aggregazione/fusione di più forme associative, è attribuita nel 2016 e nel 2017 una quota una tantum pari rispettivamente alla metà e ad un terzo del contributo fisso a tal titolo ricevuto nel 2014.

- 3. La quota di risorse di cui al presente paragrafo che residua dopo l'assegnazione dei contributi fissi di cui ai commi 2, 2 bis, 6 e 9, è assegnata sulla base della tipologia e del numero delle funzioni/servizi gestiti in forma associata, effettivamente operativi al momento della presentazione della domanda completa di contributo (ossia al 15/09 e al 30 aprile per gli anni 2016 e 2017), tenendo conto altresì di alcune variabili legate alle specifiche condizioni di alcuni territori.
- 4. A ciascuna funzione, di cui alle seguenti Tabelle A e B, è attribuito il punteggio riportato nelle stesse tabelle e ogni Unione concorre al riparto delle risorse di cui al comma 3 in proporzione al proprio punteggio totale (punteggio totale unione/totale punteggi unioni).

Tabella A

Funzione svolta in forma associata (art.7 co.3 l.r. 21/2012 e ss.mm.)	punteggio
Gestione del personale	3
Gestione dei tributi	3
Polizia municipale	5
Protezione civile	1
Servizi sociali	7
Urbanistica	1
Suap	1

Tabella B

Ulteriori funzioni finanziate			punteggio	
Centrale (appalti e p		di committe acquisti)	enza	2
Servizi finanziari			3	
Gestione	delle	funzioni	in	1

materia di sismica	
Gestione dei lavori pubblici (progettazione, realizzazione e manutenzione opere pubbliche)	3
Controllo di gestione	1
Funzioni di istruzione pubblica (Materna+ assistenza scolastica, trasporto, refezioni e altri servizi,+ Asilo nido della funzione settore sociale	5

- 5. Il punteggio, attribuito alle funzioni della tabella A e B qualora la gestione associata venga svolta nel territorio delle Unioni montane è aumentato di un'unità limitatamente alle funzioni della Polizia municipale e di due unità per i Servizi sociali e Funzioni di istruzione pubblica; per Unioni montane, ai fini della maggiorazione del punteggio assegnato alle funzioni gestite, si intendono solo quelle aventi l'intero territorio o la maggior parte di esso costituito da comuni parzialmente o totalmente montani.
- 6. La gestione associata delle funzioni di cui alla sottostante tabella C, a partire dal 2016, darà diritto ad un contributo fisso, secondo quanto di seguito stabilito:

Tabella C

Ulteriori funzioni finanziate	Importo spettante
Centrale unica di committenza (appalti e principali acquisti)	40.000,00
Servizi finanziari (con convenzione sostanzialmente conforme all'atto-tipo pubblicato nel sito Unioni della regione)	70.000,00
Controllo di gestione	30.000,00

7. Le funzioni associate svolte a livello di sub-ambiti, purché questi siano previsti e disciplinati nello statuto dell'Unione, e siano costituiti da almeno la metà dei comuni dell'Unione oppure coincidano anche parzialmente col territorio di una ex comunità montana, vengono prese in considerazione attribuendo a ciascuna funzione di cui alle tabelle A ed B svolte a livello di

- sub-ambito il punteggio previsto nella medesima tabella, ma dimezzato, e comunque in misura complessivamente non superiore all'intero.
- 8. Per gli anni 2016 e 2017 le funzioni di cui alla tabella C sono finanziate solo qualora la gestione associata avvenga a livello dell'intera Unione (e non anche in sub-ambiti).
- 9. Per l'anno 2016 e per l'anno 2017 è attribuito un contributo una tantum rispettivamente di 10.000,00 € e di 20.000,00 € nel caso in cui le Unioni abbiano avviato nello stesso anno rispettivamente almeno 2 nuove gestioni associate e almeno 3 nuove gestioni associate tra quelle di cui alle tabelle A, B e C.
- 10. Tra le nuove gestioni associate non sono incluse quelle in precedenza svolte e finanziate a livello di subambito e allargate agli altri comuni dell'Unione.
- 11. Nel caso di finanziamento della voce Servizi finanziari di cui alla tabella C non può essere finanziata in via autonoma e separata anche la voce Controllo di gestione.
- 7. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DESTINATA A PREMIARE L'EFFETTIVITA' ECONOMICA, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALLE UNIONI.
- 1. Per l'annualità 2015, si procede alla concessione alle Unioni di una quota delle risorse disponibili pari a 800.000,00 € applicando un indicatore economico di consistenza del conferimento delle funzioni, in base a valori desumibili dai dati economico-finanziari dei certificati dei conti consuntivi di bilancio riferiti all'esercizio 2014 presenti nel sito ER-Statistica/Finanza del territorio.
- 2. L'indicatore è dato dai rapporti, espressi percentuale, tra il totale delle spese correnti dell'Unione (a) e il totale delle spese correnti di Comuni aderenti all'Unione (b) entro 31/12/2014, e tra il totale delle spese di personale dell'Unione (c) e il totale delle spese di personale di aderenti all'Unione (d) entro i Comuni 31/12/2014. La media dei due valori è il valore percentuale per ogni Unione per il riparto del budget assegnato all'indicatore. La formula da applicare per

individuare la percentuale di ogni Unione, in proporzione alla quale sono ripartite le risorse, è la seguente:

- (a/b + c/d)x 100 x 0,5 = valore percentuale per ogni Unione.
- 3. Per le annualità 2016 e 2017 la quota di cui al presente paragrafo è aumentata, rispettivamente, a € 1.000.000,00 e a € 1.200.000,00 e destinata a premiare l'efficienza delle Unioni, salve diverse successive rideterminazioni di tali importi in relazione a eventuali minori esigenze finanziarie che, in futuro, potrebbero derivare alle Unioni montane per effetto del riordino istituzionale e funzionale e dell'eventuale riallocazione di alcune funzioni delegate in precedenza alle comunità montane e ora gestite dalle unioni subentrate.
 - 3 bis. Per l'annualità 2016 la quota di risorse di cui al comma 3 è ripartita e concessa in base ai dati ed ai parametri previsti ai commi 1 e 2, prendendo in considerazione i certificati dei conti consuntivi di bilancio riferiti all'esercizio 2015 (trasmessi dalle Unioni unitamente alla domanda di contributo o entro il 30 maggio).
 - 3 ter. L'accesso alla quota di risorse di 1.000.000,00 di € di cui al comma 3 per il 2016 è subordinato all'adesione e partecipazione delle Unioni alla fase sperimentale di applicazione del set di indicatori, proposti sotto forma di questionari dalle Associazioni regionali rappresentative delle Autonomie locali, integrati e validati dall'apposito gruppo di lavoro di cui al comma 4. I predetti questionari saranno inseriti entro il 30 aprile su apposita piattaforma telematica accessibile ciascuna Unione partecipante da sperimentazione mediante le credenziali di accesso che riceverà in forma riservata dal personale incaricato della gestione e manutenzione della piattaforma. La consultazione e l'accesso alla piattaforma potranno avvenire attraverso i siti della Regione e delle Associazioni deali enti locali. Αl fine compilazioni dei predetti questionari ogni Unione dovrà indicare nella domanda di contributo un proprio referente responsabile. I questionari devono essere compilati entro la data del 15 giugno 2016.
- 4. Il gruppo tecnico istituito nell'anno 2015, composto da professionalità delle autonomie locali e della regione,

incaricato di presentare alla Giunta Regionale e agli Enti Locali un set di indicatori per delineare un benchmark pubblico delle performance organizzative e finanziarie delle Unioni e dei Comuni che le compongono, nonché domande guida e linee di indirizzo di carattere a certificare metodologico volti е raffrontare l'efficacia ed efficienza degli enti in base alla rilevazione delle spese consolidate autocertificazione; il suddetto gruppo tecnico prosegue l'attività nell'anno 2016 per validare i questionari di cui al comma 3 ter, supportare le Unioni nella fase della sperimentazione e, al termine di questa fase, formulare proposte circa gli indicatori di efficacia ed applicare nel 2017 ai fini efficienza da quantificazione e del riparto della quota di risorse a ciò destinata.

4bis Per il riparto e l'assegnazione nel 2017 delle risorse previste al comma 3 si applicano gli indicatori di efficacia ed efficienza individuati come previsto ai commi precedenti, definiti dal gruppo di lavoro entro il 2016; tali indicatori saranno sottoposti all'approvazione della regionale Giunta che adottarli con proprio atto deliberativo entro febbraio 2017; il set di indicatori utilizzato al fine predetto può essere costituito da una selezione o da una sviluppo di quelli contenuti nei questionari che devono essere compilati dalle singole Unioni sull'apposita piattaforma telematica.

5. Il Gruppo Tecnico di cui al punto precedente è istituito e coordinato dal Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali.

8. RIPARTO DEI CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI

- 1. Le risorse statali regionalizzate assegnate alla Regione nell'annualità 2015, pari a € 7.508.302,62, sono ripartite tra le Unioni che hanno accesso ai contributi regionali di cui al presente PRT in misura proporzionale agli stessi contributi regionali, tenendo conto di quanto previsto ai commi successivi.
- 2. Ai fini del calcolo dei contributi statali regionalizzati spettanti a ciascuna Unione non viene presa in considerazione la quota di contributo regionale riservata alle Unioni montane, di cui al §.4.

- 3. Per il solo anno 2015, le somme indicate al comma 1 sono integrate dell'importo di € 807.945,77 quale assegnazione ricevuta dalla Regione Emilia Romagna nel 2015, ma a valere sul totale complessivo delle risorse finanziarie destinate alle Regioni di cui all'art. 2 del D.L. 15/10/2013 n. 120 convertito in L. 13/12/2013 n. 137, pari a € 5.000.000,00, ossia quale integrazione delle assegnazioni ricevute nell'anno 2013.
- Anche le predette risorse sono ripartite unitamente a 4. quelle del comma 1 alle Unioni che accedono contributi regionali nel 2015 e sempre in misura proporzionale ai contributi regionali, in quanto, armonia con l'interpretazione autentica fornita dal l'individuazione dell'Interno Ministro circa destinatari delle risorse di cui trattasi, le stesse devono essere assegnate ad enti esistenti alla data di assegnazione e non già a quelli, esistiti ma cessati: nella nostra regione le unioni operanti nel 2013 sono tuttora attive mentre alle comunità montane, frattempo soppresse, sono subentrate senza soluzione di continuità unioni che a pieno titolo possono accedere ai contributi statali regionalizzati predetti.
- 5. Il medesimo criterio di riparto (in misura proporzionale)si applica alle risorse statali regionalizzate acquisite dalla Regione negli anni successivi.
- 6. I contributi statali regionalizzati vengono concessi e liquidati, con riguardo all'annualità 2015, unitamente al saldo dei contributi regionali; negli anni successivi verranno concessi e liquidati non appena le relative risorse saranno acquisite al bilancio regionale compatibilmente con i tempi tecnici delle procedure di impegno e liquidazione.

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, ISTRUTTORIA, CONTROLLI E RENDICONTAZIONE

- 1. Limitatamente all'anno 2015 i contributi regionali disciplinati dal presente PRT sono concessi ed erogati in due soluzioni, un acconto e un saldo. Per gli anni successivi, salvo diverse successive disposizioni, i contributi vengono concessi in un'unica soluzione.
- 2. L'acconto, quantificato nella misura di seguito indicata, viene concesso entro il 15 settembre 2015 alle

Unioni, che, a seguito di presentazione entro il 5 agosto 2015 di apposita anticipazione della domanda di contributo, attestino di possedere entro il suddetto 5 agosto i requisiti di cui agli artt. 24 e segg. della 1.r. 21/2012 e ss.mm. e dichiarino altresì di impegnarsi alla restituzione delle somme indebitamente percepite qualora, in sede di istruttoria delle domande complete presentarsi nel termine sopraindicato del settembre si riscontri l'inammissibilità della domanda per carenza di requisiti e quindi si proceda alla revoca dell'acconto corrisposto. L'apposito modulo richiedere l'acconto è pubblicato nel sito web Unioni di Comuni contestualmente all'adozione della delibera di Giunta regionale che approva il presente programma. Sono ammissibili anche le richieste di acconto pervenute prima dell'approvazione formale del presente PRT, purché conformi al modulo pubblicato.

- 3. Alla concessione e liquidazione degli acconti provvederà il Dirigente regionale competente.
- 4. L'acconto è così quantificato:
 - a) contributo pari a € 10.000,00 a favore delle nuove unioni - escluse quelle definite montane di cui alla lett. b) - per tali intendendosi quelle costituite dopo il 26 maggio 2014 (termine di presentazione delle domande per il 2014) o che, ancorché costituite nel 2014, non abbiano avuto accesso ai contributi per tale annualità;
 - b) intera quota di contributo di cui al §.4, ossia quota di contributo per spese di funzionamento e per il riordino delle comunità montane, a favore delle unioni montane aventi diritto a tale quota;
 - c) quota di contributo pari al 30% del contributo regionale percepito nel 2014 a favore delle rimanenti unioni.
- 5. Entro il 15 settembre 2015, le Unioni, incluse quelle che hanno ricevuto l'acconto del contributo, dovranno trasmettere o integrare le domande di contributo, con la presentazione della documentazione richiesta dall'apposita modulistica che è pubblicata nel sito web Unioni di Comuni contestualmente all'adozione della delibera di Giunta regionale che approva il presente programma ai fini della determinazione dell'intero contributo spettante.

- 6. La richiesta dell'acconto di cui al punto 2 e la domanda di contributo di cui al punto 4 devono essere trasmesse, improrogabilmente entro le date stabilite, per posta certificata al seguente indirizzo: sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- 7. L'istruttoria per l'anno 2015 dovrà concludersi entro il 15 ottobre 2015.
- 8. Con riferimento agli anni 2016 e 2017, e salvo diverse successive disposizioni in materia, le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno e i contributi saranno concessi in un'unica soluzione entro il 30 luglio successivo. Le domande presentate sono utili anche ai fini del riparto dei contributi statali regionalizzati.
- 9. L'istruttoria delle domande e dell'intera documentazione dovrà essere completata, nel 2016 e 2017, entro il 30 giugno;
- 10. giorni antecedenti i Entro i dieci termini di conclusione dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni istruttorie qualora si rendano necessarie determinazione definitiva del contributo complessivo spettante e/o per il calcolo del saldo da corrispondere. Gli enti associativi entro il 15° giorno precedente il termine di conclusione dell'istruttoria potranno di propria iniziativa produrre ulteriore documentazione diversa da quella indispensabile per l'accesso ai contributi.
- 11. L'istruttoria delle domande comprende la verifica dell'effettività delle gestioni associate finanziate nell'anno precedente attraverso l'analisi dell'insieme della documentazione prodotta ed in particolare di quella relativa al trasferimento/comando del personale comunale e delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite da cui i dati saranno desunti oltre che dalle convenzioni di conferimento delle funzioni.
- 12. Nel caso in cui non sia comprovata l'effettività operatività della gestione associata in corso d'anno, i contributi dell'annualità successiva, sono decurtati delle somme concesse l'anno precedente.
- 13. Ai contributi disciplinati dal presente programma non si applica l'art. 158 del TUEL (art. 25 co. 6 l.r. 21/2012), e la rendicontazione si effettua in forma

libera contestualmente alla presentazione della domanda dell'anno successivo o entro lo stesso termine. L'obbligo di rendicontazione non si applica alla quota di contributo concesso alle unioni montane (ed eventualmente alle Comunità montane) a valere sulla quota di stanziamento di risorse disponibile sul cap. 3205 riservata soltanto a tali enti.

- 14. La concessione del saldo dei contributi per l'annualità 2015 e dei contributi in unica soluzione per gli anni successivi è disposta con deliberazione di Giunta.
- 15. La responsabile del procedimento di concessione dei contributi di cui al presente PRT è la dott.ssa Graziella Fiorini.